

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 903)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

col Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(DEL BO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1960

Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 21 maggio 1956, n. 694, è stata ulteriormente accordata, con modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 31 dicembre 1957, la validità del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la franchigia doganale per la importazione di macchinari e materiali metallici, destinati alla ricerca ed alla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

La stessa legge 21 maggio 1956, n. 694, ha previsto l'estensione dell'anzidetto beneficio fiscale alle ricerche e coltivazioni dei vapori endogeni, finora limitato alle sole provincie di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena, in forza dell'articolo 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318.

Senonchè, la predetta legge 21 maggio 1956 non ha potuto in pratica spiegare i suoi effetti sia perchè emanata, a causa

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del lungo *iter* parlamentare, troppo in ritardo rispetto alla scadenza della proroga precedente (31 dicembre 1953), sia perchè anche l'emanazione del relativo regolamento di esecuzione ha subito, per cause varie, un ritardo superiore al previsto.

In tale situazione, si manifesta l'esigenza che l'agevolazione fiscale concessa dalla legge 21 maggio 1956, n. 694, sia ulteriormente accordata.

Come è noto, il beneficio di cui trattasi, fu inizialmente concesso, per la durata di dieci anni, con regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, e successivamente confermato con varie provvidenze legislative, fino alla legge 21 maggio 1956, n. 694, con scadenza al 31 dicembre 1957.

Le ragioni di natura tecnica ed economica che giustificano il mantenimento di tale beneficio furono ampiamente illustrate nella relazione che accompagnò il disegno di legge divenuto la ricordata legge 21 maggio 1956. Tali ragioni possono ritenersi tuttora pienamente valide.

Sono altresì note le varie e favorevoli ripercussioni che l'applicazione dell'agevolazione fiscale in questione ha avuto su tutto l'andamento della ricerca e della produzione sia degli idrocarburi che dei vapori endogeni. Ora tali benefici effetti non possono venire a mancare proprio quando, con l'entrata in vigore della nuova disciplina de-

gli idrocarburi, sancita dalla legge 11 gennaio 1957, n. 6, si schiude un nuovo e più impegnativo periodo di grandi ricerche su tutto il territorio peninsulare, analogamente a quanto si è verificato in Sicilia con la emanazione della legge 20 marzo 1950, numero 30.

Non vi è dubbio infatti che gli operatori del settore, nel quale si nota attualmente un fervore d'attività senza precedenti, potrebbero essere gravemente scoraggiati dalla cessazione della concessione della franchigia doganale sui macchinari e materiali che occorre inevitabilmente importare per essere destinati alle difficili ed aleatorie operazioni di sondaggio del nostro sottosuolo.

È stato, pertanto, predisposto l'accluso disegno di legge che, come è sancito nell'articolo 1, concede fino al 31 dicembre 1963 l'agevolazione fiscale, prevista dalla legge 21 maggio 1956, n. 694.

L'articolo 2 disponendo l'abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1935, n. 318, inquadra organicamente tutte le attività di ricerca di idrocarburi e di vapori endogeni nella disciplina generale istituita con la legge 21 giugno 1916, n. 654.

Con l'articolo 3 viene stabilito che i benefici fiscali in oggetto devono intendersi limitati al solo dazio doganale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente i benefici fiscali per i macchinari ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di

idrocarburi e vapori endogeni, è fissato al 31 dicembre 1963.

Art. 2.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318.

Art. 3.

I benefici fiscali di cui all'articolo 1 devono intendersi limitati al dazio doganale.